Assicurativo.it

Omicidio stradale: l'ultima bozza approvata

di Spataro

Continuo il percorso con aggiustamenti. In generale da notare che le aggravanti tendono a prevalere sulle attenuanti. Attenzione all'onere della prova.

del 2015-12-14 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

Art. N. 1357-1378-1484-1553-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica,' il 10 dicembre 2015, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, giÃ approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge n. 859 d'iniziativa del senatore Scilipoti IsgrÃ²; n. 1357 d'iniziativa del senatore Falanga; n. 1378 d'iniziativa dei senatori Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini, OrrÃ¹, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Astorre, Chiti, CirinnÃ , Valentini, Cucca, Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri, Puglisi e Caridi; n. 1484 d'iniziativa del senatore Stucchi; n. 1553 d'iniziativa della senatrice Ginetti, e modificato dalla Camera dei deputati:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchÃ© disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.â€,285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.â€,274

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchÃ© disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.â€,285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.â€,274

â†‘â†“ Art. Art. 1.

â†‘â†“ Art. 1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Â«Art. 589-bis. -- (Omicidio stradale). -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale Ã¨ punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, Ã¨ punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, Ã¨ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresÃ¬:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocitÃ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocitÃ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimitÃ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena Ã¨ aumentata se il fatto Ã¨ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietÃ dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena Ã¨ diminuita fino alla metÃ .

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piÃ¹ persone, ovvero la morte di una o piÃ¹ persone e lesioni a una o piÃ¹ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piÃ¹ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puÃ² superare gli anni diciotto.

>â†'â†“ Art. Art. 589-ter. -- (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -- Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dÃ alla fuga, la pena Ã¨ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puÃ² essere inferiore a cinque anniÂ».

â†'â†“ **Art. 2. L'articolo 590-bis del codice penale Ã¨ sostituito dai seguenti:**

Â«Art. 590-bis. -- (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale Ã¨ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, Ã¨ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresÃ¬ al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, Ã¨ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresÃ¬:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocitÃ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocitÃ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimitÃ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena Ã¨ aumentata se il fatto Ã¨ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietÃ dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena Ã¨ diminuita fino alla metÃ .

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piÃ¹ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piÃ¹ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puÃ² superare gli anni sette.

>â†'â†" **Art. Art. 590-ter. -- (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). -- Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dÃ alla fuga, la pena Ã¨ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puÃ² essere inferiore a tre anni.**

>â†'â†" **Art. Art. 590-quater. -- (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantitÃ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.**

>â†'â†" **Art. Art. 590-quinquies. -- (Definizione di strade urbane e extraurbane). -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2Â».**

â†'â†" **Art. 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: Â«e 589, secondo, terzo e quarto commaÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«, 589, secondo e terzo comma, e 589-bisÂ»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: Â«da tre mesiÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«da sei mesiÂ»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: Â«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelleÂ» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma Ã¨ abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: Â«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelleÂ»

sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo Ã¨ soppresso.

â†'â†“ **Art. 4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: Â«superiore nel massimo a tre anniÂ» sono inserite le seguenti: Â«, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penaleÂ»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 Ã¨ aggiunto il seguente:

Â«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi Ã¨ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piÃ¹ vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi Ã¨ data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltÃ di assistervi, senza che ciÃ² possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piÃ¹ presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bisÂ».

â†'â†“ **Art. 5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) Ã¨ aggiunta la seguente:

Â«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penaleÂ»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) Ã¨ aggiunta la seguente:

Â«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penaleÂ»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: Â«589, secondo comma, 590, terzo comma,Â» sono sostituite dalle seguenti: Â«589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bisÂ»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: Â«per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penaleÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penaleÂ»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: Â«per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penaleÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penaleÂ»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) Ã¨ inserita la seguente:

Â«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penaleÂ»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: Â«per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penaleÂ» sono inserite le seguenti: Â«e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codiceÂ»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: Â«per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penaleÂ» sono inserite le seguenti: Â«e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codiceÂ».

â†'â†“ **Art. 6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 189, il comma 8 Ã¨ abrogato;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo Ã¨ sostituito dai seguenti: Â«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui Ã¨ stata pronunciata la sentenzaÂ»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

Â«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non puÃ² conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non puÃ² conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine Ã¨ elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine Ã¨ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non puÃ² conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine Ã¨ raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine Ã¨ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale Ã¨ annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495Â»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Â«, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222Â»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: Â«commi 2 e 3Â» sono inserite le seguenti: Â«, nonchÃ© nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penaleÂ»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: Â«Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilitÃ , la sospensione provvisoria della validitÃ della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validitÃ della patente di guida puÃ² essere prorogata fino ad un massimo di dieci anniÂ»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 Ã¨ inserito il seguente:

Â«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale Ã¨ annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495Â».

â†'â†“ **Art. 7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: Â«nonchÃ© ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,Â» sono soppresse.**

â†'â†“ **Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

â†'â†“

IL PRESIDENTE

- Senato

Hai letto: Omicidio stradale: l'ultima bozza approvata

Approfondimenti: Omicidio stradale > Norme > Riforma >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it